REGOLAMENTO (CEE) N. 2711/75 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 1975

che prevede la concessione di un aiuto, fissato forfettariamente in anticipo, all'ammasso privato delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1855/74 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 5, lettera b), e l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 805/68, vengono adottate misure d'intervento per tutta la Comunità qualora il prezzo dei bovini adulti rilevato sui mercati rappresentativi della Comunità conformemente all'articolo 10 dello stesso regolamento sia inferiore al prezzo d'intervento ; che attualmente tale ipotesi si è avverata ;

considerando che, nella situazione attuale e prevedibile del mercato, è opportuno concedere aiuti all'ammasso privato per le carcasse, le mezzene ed i quarti detti compensati, non disossati ;

considerando che per facilitare le operazioni di ammasso è d'uopo ricorrere ad alcune delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1071/68 della Commissione, del 25 luglio 1968, relativo alle modalità di applicazione della concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni bovine (3), in particolare a quelle riguardanti la cauzione e l'intervallo di tempo tra la macellazione e l'immagazzinamento ; che è inoltre opportuno precisare le conseguenze dell'immagazzinamento di una quantità troppo esigua e di un ritiro prematuro delle carni ;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 989/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni bovine (4), può essere decisa, se la situazione del mercato lo esige, la riduzione o la proroga della durata dell'ammasso ; che è pertanto opportuno fissare, oltre agli importi dell'aiuto da corrispondersi per un periodo di ammasso determinato, importi da aggiungere o da detrarre per il caso in cui l'ammasso venga prolungato o abbreviato ;

considerando che, per evitare il finanziamento dell'ammasso privato normale, è preferibile fissare un quantitativo minimo elevato ;

considerando che, data l'attuale abbondanza di carni bovine sul mercato comunitario, si può autorizzare l'esportazione dei prodotti immagazzinati anche prima che sia concluso il periodo d'ammasso, rispettando tuttavia un periodo minimo d'ammasso ;

considerando che il livello dell'importo della cauzione richiesta dev'essere tale da obbligare l'ammassatore ad adempiere gli obblighi assunti ;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1134/68 del Consiglio, del 13 luglio 1968, che fissa le norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 653/68 relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzata per la politica agraria comune (5), per le operazioni realizzate nel quadro della politica agraria comune, le somme dovute da uno Stato membro o da un organismo che ne abbia ricevuto debito mandato, espresso in moneta nazionale e che corrispondono agli importi fissati in unità di conto, sono pagate utilizzando il rapporto tra l'unità di conto e la moneta nazionale che era in vigore al momento della realizzazione dell'operazione o di parte dell'operazione ;

considerando che, a norma dell'articolo 6 del predetto regolamento, è considerata come momento di realizzazione dell'operazione la data alla quale ha luogo il fatto generatore del credito sull'importo relativo all'operazione stessa, quale è definito dalla regolamentazione comunitaria o, in mancanza e in attesa di essa, dalla regolamentazione dello Stato membro interessato ;

considerando che, a tal fine, per quanto riguarda gli aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni bovine, per il calcolo dell'importo di detto aiuto in moneta nazionale è opportuno prendere in considerazione il tasso di conversione in vigore al momento della conclusione del contratto di aiuto all'ammasso privato ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 195 del 18. 7. 1974, pag. 14.
(3) GU n. L 180 del 26. 7. 1968, pag. 19.
(4) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 10.
(5) GU n. L 188 del 18. 1. 1968, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Sono concessi aiuti per l'ammasso privato dei prodotti elencati in allegato, immagazzinati per un periodo di quattro, cinque o sei mesi. Gli importi di tali aiuti per tonnellata, imballaggio escluso, sono fissati in allegato.

2. Gli importi degli aiuti vengono adattati in caso di prolungamento o di riduzione del periodo di ammasso. Gli importi dei supplementi mensili o delle detrazioni giornaliere sono fissati in allegato, nelle colonne 5 e 6.

Articolo 2

Il quantitativo minimo è di 50 tonnellate per contratto.

Articolo 3

Prima dell'immagazzinamento, il contraente può tagliare e disossare la totalità o una parte delle carni, a condizione che tutta la carne risultante dalle operazioni di disossamento o di taglio venga immagazzinata.

Articolo 4

1. Il diritto al pagamento dell'aiuto si considera acquisito soltanto se la totalità delle carni è rimasta in magazzino per l'intero periodo di ammasso.

2. Il contraente può tuttavia ritirare dal magazzino, prima della fine del periodo di ammasso, la totalità o una parte del quantitativo di carne sotto contratto, ma comunque non meno di 5 tonnellate, a condizione che tale quantitativo sia rimasto in magazzino almeno tre mesi e venga esportato entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno dell'uscita dal magazzino.

In tal caso, il contraente deve fornire la prova che le carni hanno lasciato il territorio geografico della Comunità o hanno formato oggetto di una consegna ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 192/75. La prova viene fornita secondo le stesse modalità valide in materia di restituzioni.

L'importo dell'aiuto viene ridotto in conformità del disposto dell'articolo 1, paragrafo 2 ; per ultimo giorno d'ammasso s'intende il giorno di uscita dal magazzino.

3. Il contraente informa l'organismo d'intervento almeno due giorni prima dell'inizio delle operazioni di uscita dall'ammasso, indicando i prodotti e i quantitativi che intende esportare.

Articolo 5

In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1071/68, l'aiuto all'ammasso privato può essere concesso unicamente per carni di animali macellati nella Comunità da 10 giorni al massimo.

Articolo 6

Le operazioni di immagazzinamento devono essere concluse entro 60 giorni dalla data di conclusione del contratto.

Il periodo di ammasso ha inizio il giorno in cui si concludono le operazioni di immagazzinamento.

Articolo 7

1. L'importo della cauzione è fissato a 100 UC/t.

2. In caso di forza maggiore, l'organismo d'intervento stabilisce le misure che ritiene necessarie in funzione della circostanza addotta.

L'organismo d'intervento comunica alla Commissione ogni caso di forza maggiore e le misure adottate di conseguenza.

Articolo 8

L'aiuto viene versato, su domanda dell'interessato, al più tardi il quindicesimo giorno successivo a quello della constatazione dell'adempimento delle condizioni contrattuali.

Articolo 9

1. Gli Stati membri sono autorizzati ad esigere dai contraenti che essi rispettino le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa ai problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (1), modificata da ultimo dalla direttiva del 24 giugno 1975 (2).

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, 100 chilogrammi di carne non disossata equivalgono a 77 chilogrammi di carne disossata.

3. Per quanto concerne le carni immagazzinate non tagliate né disossate, se il quantitativo immagazzinato è inferiore a quello per il quale è stato concluso il contratto e :

a) superiore o uguale al 90 % di tale quantitativo, l'importo dell'aiuto all'ammasso privato viene ridotto in proporzione ;
b) inferiore al 90 % di tale quantitativo, l'aiuto all'ammasso privato non viene versato.

Per quanto concerne le carni tagliate e disossate la percentuale di cui alle lettere a) e b) è fissata all'85 %.

4. Se la quantità immagazzinata è superiore alla quantità per la quale il contratto è stato concluso, l'importo dell'aiuto è uguale a quello indicato per la quantità sotto contratto.

(1) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.
(2) GU n. L 172 del 3. 7. 1975, pag. 17.

Articolo 10

Ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1134/68, il fatto generatore del diritto all'aiuto all'ammasso privato si considera intervenuto il giorno della conclusione del contratto.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

ALLEGATO

N. della tariffa doganale comune	Prodotti per i quali è concesso un aiuto	Importo dell'aiuto in UC/t per un periodo di ammasso			Importo in UC/t	
		di 4 mesi	di 5 mesi	di 6 mesi	da aggiungere mensilmente	da detrarre giornalmente
02.01 A II a) 1 bb) 11	Carcasse, mezzene e quarti detti compensati, non disossati	470	500	530	30	1